SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 659)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, DE VITO, DE GIUSEPPE, MARTINAZZOLI, DE CAROLIS, CODAZZI Alessandra, ROSSI Gian Pietro Emilio, ROMEI, ORLANDO, GIROTTI, COLLESELLI, BARBI, GRAZIOLI, GRASSINI, SENESE Antonino, REBECCHINI, VALIANTE, BEORCHIA, BOMPIANI, BUSSETI, ASSIRELLI, GIUST, RUFFINO, SCARDACCIONE, SALVATERRA, ANDÒ e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1977

Norme per la costituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari

ONOREVOLI SENATORI!

1. — I Tribunali amministrativi regionali, istituiti con la legge 6 dicembre 1971, numero 1034, sono ormai al quarto anno di funzionamento, essendo stati insediati il 1° gennaio 1974. È per ciò maturo il momento di riconsiderare, alla luce della esperienza, il primo e chiaramente provvisorio assetto che la legge volle dare a questi nuovi organi giurisdizionali col riservarne la presidenza ai magistrati del Consiglio di Stato e lasciando tuttavia distinti e separati i due ruoli e le rispettive carriere: una soluzione intesa ad assicurare ai nuovi giudici la esperienza della più antica magistratura amministrativa, quindi di indiscutibile utilità, se non addirittura necessitata, ma, al tempo stesso, di evidente carattere transitorio.

L'esperienza finora acquisita consente alcune preziose notazioni, dalle quali non si può prescindere se si voglia affrontare con la dovuta serietà il delicato e urgente problema all'esame. L'organico dei magistrati amministrativi regionali è previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella misura di 220 unità, di cui 46 consiglieri, 87 primi referendari e altrettanti referendari. Allo stato sono in servizio poco più di centoventi magistrati complessivamente nelle tre qualifiche: il che costituisce, già da solo, sicuro indice della dura e rigorosa selezione attraverso la quale il ruolo va costituendosi.

Selezione che, infatti, si ebbe già, particolarmente severa, in sede di primo impianto, mediante due batterie di concorsi, rispettivamente per soli titoli e per titoli e colloquio. L'espletamento di questi concorsi fu

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

affidato a due commissioni di altissimo livello, costituite da nomi fra i più prestigiosi del Consiglio di Stato e della cultura giuridica, e si risolse nella scelta di poche decine di unità fra le migliaia di aspiranti, già questi a loro volta selezionati per effetto dei rigorosi criteri normativi di ammissione. Per fare un solo esempio basterà ricordare che i sei posti di consigliere riservati, ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della legge, alle categorie dei professori universitari ordinari e incaricati (questi ultimi, però, in quanto già magistrati, e altresì con almeno otto anni di insegnamento), dei magistrati ordinari e amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di appello o equiparata, degli avvocati dello Stato con almeno dodici anni di servizio, furono attribuiti a cinque professori ordinari e a un magistrato ordinario fra i circa duecento qualificatissimi aspiranti. Lo stesso criterio di rigorosa selezione è adottato ora per l'espletamento dei concorsi di ammissione alla carriera, come prova il fatto che col primo di essi, bandito nel 1974 per cinquantasette posti, sono stati assunti in servizio solo sette fra i circa duecento concorrenti.

L'alto livello così assicurato ha consentito, già nei primi tre anni di funzionamento, di sopperire alla grave deficienza dell'organico, mettendo la nuova magistratura in grado di affrontare, oltre tutto in condizioni organizzative e ambientali ovviamente approssimative, una enorme mole di lavoro, costituita dalle migliaia di ricorsi pendenti da anni davanti al Consiglio di Stato e alle soppresse Giunte provinciali amministrative, e trasferiti ai Tribunali amministrativi ai sensi dell'articolo 42 della legge, dall'altrettanto cospicuo numero di ricorsi accumulatisi fra la data di istituzione (28 dicembre 1971) e quella di insediamento (1° gennaio 1974) dei Tribunali stessi, dalla domanda subito massicciamente aumentata per effetto del più rapido e agevole accesso da parte dei cittadini alla giustizia amministrativa. Basterà anche a questo proposito citare un solo dato, e cioè le circa ventimila sentenze complessivamente pronunciate dai Tribunali amministrativi nel primo triennio di funzionamento.

Quantità che, però, non ha affatto influito sulla qualità, confermando quindi il valore di quella selezione, ove si consideri che solo nel dieci per cento dei casi le parti non hanno accettato il giudizio dei Tribunali amministrativi, e solo nel tre per cento il Consiglio di Stato, in sede di appello, non ha condiviso le loro decisioni.

Innegabilmente i nuovi organi sono stati guidati nei loro primi passi dai grandi filoni della giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalla esperienza preziosa dei magistrati di quest'ultimo consesso chiamati a presiederli. Ma è vero anche che l'istituzione dei Tribunali amministrativi è coincisa con il radicale rinnovamento delle strutture amministrative del nostro Paese, determinato dalla nascita quasi coeva delle Regioni, dall'intervento di riforme di altrettanto rilievo in materia, per esempio, di pubblico impiego, di edilizia, di espropriazione, di pubblica istruzione, di contenzioso elettorale, e più in genere con un del tutto rinnovato modo di concepire i rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione, che ha costretto la giustizia amministrativa intera, e i Tribunali stessi in prima linea, ad impegnarsi nella soluzione di problemi di rito e di sostanza nella maggior parte inediti.

Di tutti questi meriti si sono resi autorevolmente interpreti sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia il Presidente del Consiglio di Stato in occasione del recente insediamento di quest'ultimo, il primo manifestando il proprio « encomio » per « l'organizzazione ancora quasi in germoglio », il secondo dando atto « del favore e della fiducia del pubblico », riconoscendo insomma « il successo delle nuove giurisdizioni di primo grado »: un successo del resto consacrato dalla stessa dottrina nei numerosi congressi di studio, la maggior parte dei quali organizzati o promossi dagli stessi magistrati amministrativi regionali, sulle problematiche più scottanti del diritto amministrativo sostanziale e processuale.

Entrambe le suddette personalità hanno dato atto, quindi, della necessità, per il legislatore, di farsi carico di « una meritata maggior considerazione » dei nuovi giudici; cioè della opportunità di difendere quel successo dal « pericolo di un prossimo decadi-

mento, di cui si avvertono già i sintomi, per la inadeguatezza della carriera dei giudici » stessi. La legge istitutiva, infatti, riserva, da questo punto di vista, ai magistrati amministrativi regionali un trattamento assolutamente deteriore, impedendo loro, per esempio, di attingere o, comunque, di aspirare al grado di presidente di sezione, previsto per tutte indistintamente le altre carriere giudiziarie, o, più precisamente, lasciando, con l'articolo 17, che consente ai consiglieri amministrativi regionali di transitare nel ruolo del Consiglio di Stato, un assai modesto e, comunque, indiretto spiraglio a siffatta aspirazione, potendo, sia ora sia in prospettiva, avvalersi di tale facoltà, per i limiti e i condizionamenti frapposti, soltanto pochissime unità.

Ma, pur se innegabilmente giustificate sono, dunque, le attese della categoria, la necessità urgente di una radicale riforma dell'attuale assetto della giustizia amministrativa trova, in realtà, fondamento in ben altre e più generali esigenze. Si tratta certamente di non deludere quelle giuste aspettative, ma soprattutto di non deludere la fiducia che il corpo sociale e le stesse pubbliche amministrazioni vanno acquistando verso questi nuovi organismi, per la speditezza e validità dei loro interventi a tutela degli interessi singoli e collettivi.

Ed in questo senso innegabilmente valido sarebbe il suggerimento formulato dallo stesso Presidente del Consiglio di Stato, cioè di apportare qualche ritocco all'attuale carriera dei magistrati amministrativi regionali sopratutto per favorire l'accesso dei giovani migliori, quindi per conservare e incrementare l'attuale livello qualitativo, se tutto questo non fosse soltanto un aspetto, sia pure non irrilevante, della ben più generale esigenza di dare finalmente organicità alla nostra giustizia amministrativa, ancora strutturata sui problematici rapporti fra giudici facenti capo a ruoli diversi e fra loro sostanzialmente autonomi, rapporti nei quali necessariamente tende a prevalere la dimensione storica che il legislatore ebbe a conferire al Consiglio di Stato nell'ormai lontano 1889. Essendo, insomma, documentato che il livello culturale e professionale dei magistrati amministrativi regionali non è inferiore a quello dei magistrati del Consiglio di Stato, nulla impedisce e, per ciò stesso, occorre, prima e a preferenza di ogni altra soluzione, che sia eliminato l'attuale, assolutamente anomala, separazione fra giudici di primo e giudici di secondo grado di un medesimo ordine giurisdizionale, attraverso il confluire delle due categorie in un unico ruolo che si giovi di un normale e continuo, e non sporadico ed eccezionale, ricambio di esperienze e di cultura. Occorre, in una parola, por fine all'attuale assetto organizzativo, certamente giustificato in relazione alle necessità di primo impianto dei Tribunali amministrativi, ma per ciò stesso chiaramente provvisorio e quindi ormai del tutto anacronistico.

2. — D'altronde, la necessità di unificare i ruoli dei magistrati amministrativi, analogamente a quanto, del resto, si fece già nell'immediato dopoguerra per quelli ordinari, è urgente anche al fine di uniformare ai princìpi costituzionali l'assetto organizzativo e lo stesso *status* giuridico dei nuovi giudici regionali. È chiaro, infatti, che alla luce di tali princìpi non può non essere eliminata al più presto ogni forma di discriminazione, dipendente dall'attuale sistema articolato in ruoli separati e dalla pratica incomunicabilità di questi ultimi, dal momento che tutto ciò, da un lato, non risponde ad alcuna effettiva esigenza di funzionalità e, dall'altro, contrasta con l'obiettiva identità e dignità delle funzioni esercitate, risolvendosi anzi in una forma anomala di subordinazione gerarchica dei Tribunali amministrativi regionali al Consiglio di Stato, e quindi in un chiaro attentato all'autonomia e alla indipendenza dei magistrati amministrativi regionali, operato attraverso forme di condizionamento esterno, del tutto inconciliabili, appunto, con i princìpi costituzionali della organizzazione giudiziaria.

E, infatti, i magistrati amministrativi regionali sono attualmente governati da un Consiglio di presidenza, i cui componenti appartengono in maggioranza al Consiglio di Stato, vale a dire — si ripete — a un ruolo in atto del tutto diverso e autonomo; il re-

clutamento di tali magistrati rimane, anche dopo il primo impianto, esclusivamente affidato al Consiglio di Stato; del pari ai magistrati di quest'ultimo è riservata la presidenza dei Tribunali amministrativi: tutte situazioni queste che, se, come già detto, potevano essere giustificate, appunto, in sede di primo impianto, rese invece definitive e istituzionali confermano lo stato di sostanziale sudditanza in cui operano i Tribunali amministrativi e i singoli giudici nei confronti del Consiglio di Stato.

Ciò è reso tanto più grave se si consideri poi che di questi giudici la maggior parte, e cioè tutti i referendari e primi referendari, per effetto del rinvio (di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge istitutiva) alle norme concernenti i magistrati del Consiglio di Stato di qualifica corrispondente, è assoggettata non già allo *status* dei magistrati in genere, ma a quello, assai meno garantito, degli impiegati civili dello Stato. La qual cosa, se non ha mai avuto pratica rilevanza per quanto concerne il ristrettissimo numero dei referendari e primi referendari del Consiglio di Stato (mai più di cinque o sei complessivamente), attesa la loro posizione del tutto transeunte in vista del rapido e scontato passaggio alla qualifica di consigliere, applicata invece ai referendari e primi referendari dei Tribunali amministrativi, essendo qui praticamente invertito il rapporto numerico fra dette qualifiche e quella di consigliere, si traduce in un evidente motivo di violazione dei princìpi costituzionali in materia di indipendenza non soltanto del singolo giudice, ma anche dello stesso collegio giudicante, del quale, appunto presso i Tribunali amministrativi, i predetti rappresentano quasi sempre la maggioranza dei componenti.

3. — Pertanto, ai fini della necessaria unificazione dei ruoli, è predisposto l'articolato, del quale qui di seguito si tracciano le linee essenziali.

Venendo con l'articolo 12, primo comma, ad essere soppressi gli attuali ruoli del Consiglio di Stato e, rispettivamente, dei magistrati amministrativi regionali, il ruolo unificato dei « magistrati amministrativi ordinari » che risulta così costituito, è articolato nelle diverse qualifiche indicate nell'articolo 1.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano la ripartizione dei magistrati amministrativi ordinari delle varie qualifiche presso i Tribunali amministrativi e rispettivamente presso il Consiglio di Stato. In tal senso, mentre si consente che i consiglieri esercitino le loro funzioni indifferentemente presso i primi ovvero presso il secondo (con le modalità di assegnazione di cui al successivo articolo 8), in guisa da garantire quel continuo e necessario scambio di esperienze e di cultura di cui prima si è detto, i referendari e primi referendari sono destinati esclusivamente presso i Tribunali amministrativi per poter così acquisire, grazie all'immediato e diretto contatto con la realtà, quella esperienza di cui debbono necessariamente munirsi per poi eventualmente svolgere in modo adeguato le funzioni di giudici di secondo grado.

Inoltre, l'articolo 2 estende ai Tribunali amministrativi la competenza consultiva, predisponendo così tali consessi, in particolare, alla consultazione giuridico amministrativa in favore delle Regioni. Qualora, infatti, il legislatore dovesse ritenere di mettere a disposizione di queste ultime, per tali fini, organi ausiliari dello Stato, la scelta in tal senso dei Tribunali amministrativi, che così ripeterebbe il valido esempio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, varrebbe ad attuare l'evidente collegamento della funzione consultiva con quella giurisdizionale amministrativa anche in sede decentrata, prevenendo altresì ogni possibile inconveniente di un accentramento di siffatta funzione, e soprattutto quello di una non sempre adeguata sensibilità ai diversi modi di manifestarsi delle singole realtà locali.

Sempre con l'articolo 2, si attribuisce la presidenza di tutti indistintamente i Tribunali amministrativi a magistrati con qualifica pari a quella di presidente di sezione, analogamente a quanto, del resto, già avviene nella magistratura ordinaria a livello di distretto giudiziario, così eliminandosi l'attuale distinzione di cui all'articolo 9, terzo comma, della legge istitutiva, dimostra-

tasi non rispondente ad effettive esigenze di funzionalità.

L'articolo 5 disciplina le modalità di ammissione alla carriera, scadenzandola secondo i ritmi di progressione della soppressa carriera del Consiglio di Stato, ma condizionandola anche a preventivi giudizi di non demerito. Inoltre, l'articolo 6, estendendo ai referendari e primi referendari del ruolo unificato l'articolo 5 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, assicura anche a detti magistrati le guarentigie già previste per i consiglieri.

L'articolo 7, all'ultimo comma, riserva un quarto dei posti disponibili di consigliere all'apporto sempre prezioso, se oculatamente concretato, di studiosi e funzionari particolarmente qualificati, e a tal fine sostanzialmente riproduce la normativa già vigente.

L'articolo 9 regola il conferimento degli uffici direttivi, assicurando tra l'altro anche al personale di questa magistratura i benefici giuridici ed economici da tempo disposti in favore di quella ordinaria.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano la composizione dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa ordinaria e, rispettivamente, le modalità della sua elezione, in particolare decentrando le relative operazioni presso alcune sedi di Tribunale allo scopo di assicurare la più completa partecipazione del corpo elettorale.

L'articolo 12, di cui già si è detto, contiene inoltre norme transitorie intese alla tutela dei diritti già acquisiti dai magistrati dei due soppressi ruoli nelle rispettive carriere.

In calce è riportata la tabella che attua concretamente l'unificazione dei due ruoli, cogliendo anche l'occasione per cumulare le qualifiche di referendario e primo referendario, attesa la loro evidente identità.

La legge non prevede aumenti degli attuali oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Qualifiche dei magistrati amministrativi ordinari*)

I magistrati amministrativi ordinari si distinguono in:

1) presidente del Consiglio di Stato;

2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

3) consiglieri di Stato;

4) primi referendari;

5) referendari.

Art. 2.

(*Funzioni dei magistrati amministrativi presso i Tribunali amministrativi regionali*)

I consiglieri, i primi referendari e i referendari esercitano le funzioni giurisdizionali e consultive presso i Tribunali amministrativi regionali.

I Tribunali amministrativi regionali sono presieduti da magistrati aventi la qualifica di cui al n. 2 del precedente articolo 1.

Art. 3.

(*Funzioni dei magistrati amministrativi presso il Consiglio di Stato*)

Sono destinati ad esercitare le funzioni consultive e giurisdizionali presso il Consiglio di Stato i magistrati amministrativi in possesso della qualifica di consigliere o superiore.

Art. 4.

(*Uffici direttivi*)

Sono magistrati con funzioni direttive superiori:

1) il presidente del Consiglio di Stato;

2) i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali.

Art. 5.

(*Ammissione alla magistratura amministrativa ordinaria*)

I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari sono conferiti esclusivamente in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nei numeri da 1 a 8 dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che non abbiano superato il 45° anno di età.

Detto concorso continua ad essere disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.

Art. 6.

(*Promozione a primo referendario*)

I referendari, al compimento di due anni di anzianità di servizio, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modifiche, sono estese ai referendari e primi referendari.

Art. 7.

(*Promozione a consigliere*)

I primi referendari, al compimento di due anni nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere, anche in soprannumero.

Le promozioni hanno luogo previo giudizio di non demerito espresso dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Un quarto dei posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di cui alla tabella allegata alla presente legge possono tuttavia essere conferiti, su designazione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, a coloro che, per l'attività o gli studi giuridico-amministrativi compiuti o per le doti attitudinali, posseggano piena idoneità all'esercizio di tali funzioni.

Art. 8.

(*Destinazione dei consiglieri al Consiglio di Stato*)

Per coprire i posti disponibili presso il Consiglio di Stato sono chiamati i consiglieri, secondo l'ordine di anzianità e con il loro consenso. Per i posti che rimanessero ancora scoperti si provvede di ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.

Art. 9.

(*Conferimento degli uffici direttivi*)

La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato o a presidente dei Tribunali amministrativi regionali è disciplinata dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 579, equiparati a tal fine il servizio prestato presso i

Tribunali amministrativi regionali e il servizio prestato presso il Consiglio di Stato.

Fermo il disposto di cui al comma precedente, i consiglieri, al compimento di otto anni dalla nomina a tale qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di presidente di sezione. Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, l'attribuzione del trattamento economico di cui al comma precedente equivale al pieno possesso della qualifica di presidente di sezione o di presidente dei Tribunali amministrativi regionali.

Art. 10.

(*Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato*)

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni risultanti dall'articolo 105 della Costituzione, nonchè di quelle conferite dalla presente legge, il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato è composto:

1) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

2) da tre magistrati aventi la qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o di presidente di Tribunale amministrativo regionale;

3) da cinque consiglieri;

4) da quattro primi referendari;

5) da quattro referendari.

I componenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 sono eletti ogni anno dai magistrati aventi le qualifiche rispettive.

Le funzioni di segretario del Consiglio di presidenza sono svolte dal membro del Consiglio stesso meno anziano nella qualifica di consigliere.

Il Consiglio di presidenza è costituito con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tutti i provvedimenti concernenti i magistrati amministrativi ordinari devono essere adottati previo parere conforme del Consiglio di presidenza.

Art. 11.

(*Elezione del Consiglio di presidenza*)

Le elezioni di cui all'articolo precedente hanno luogo contemporaneamente nelle sedi dei Tribunali amministrativi regionali della Lombardia, del Lazio, dell'Emilia-Romagna, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nonchè nella sede del Consiglio di Stato.

Ciascun magistrato esprime tanti voti quanti sono i magistrati da eleggere nella rispettiva qualifica. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

Sono eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, ottiene la precedenza il magistrato più anziano di età. L'ufficio elettorale è costituito a cura del presidente del Consiglio di Stato e del presidente del Tribunale amministrativo regionale, in ciascuna sede in cui hanno luogo le operazioni elettorali, ed è formato, nel primo caso, da tre consiglieri, il più anziano dei quali assume la presidenza del seggio, e, nel secondo, da un consigliere, con funzione di presidente del seggio, da un primo referendario e da un referendario in servizio presso le rispettive sedi.

Ultimate le operazioni di scrutinio, il presidente di seggio ne dichiara il risultato e lo trasmette subito al presidente del Consiglio di Stato, al quale spetta la proclamazione degli eletti, sulla base dei risultati delle operazioni elettorali ottenuti nelle singole sedi di votazione. La proclamazione avviene entro il secondo giorno successivo alle votazioni.

Art. 12.

(*Norme transitorie e finali*)

I ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei magistrati amministrativi regionali sono unificati nell'unico ruolo dei magistrati amministrativi ordinari.

I consiglieri provenienti dal soppresso ruolo dei magistrati amministrativi regionali sono collocati nel ruolo unificato nel posto che sarebbe loro spettato nel soppres-

so ruolo del Consiglio di Stato, secondo l'articolo 17, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

I referendari e primi referendari, in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, precedono nel ruolo i magistrati di pari qualifica provenienti dal soppresso ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

La tabella organica della magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e quella dei magistrati amministrativi regionali, allegata alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono sostituite dalla tabella allegata alla presente legge.

La prima elezione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, di cui al precedente articolo 10, deve aver luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.

TABELLA

	Posti in organico
Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali (*)	» 42
Consiglieri di Stato	» 108
Primi referendari e referendari . .	» 180
Totale . . .	n. 331

(*) È compreso anche il posto di Presidente della Sezione di Bolzano del Tribunale amministrativo del Trentino-Alto Adige.